

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1202 del 12/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1226 del 12/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537;

**Atteso** che la stessa è stata successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6182 del 20/11/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/2017 con Atto Prot. Com.le 98528;

**Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6353 del 04/12/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2018 con Atto Prot. Com.le 106815, si è proceduto ad ulteriore aggiornamento ed alla voltura in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1.

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/09/2018, acquisita al Prot. Com.le 92773 e da Arpa al PGFC/2018/17378 del 08/10/2018, da CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. nella persona di Mendoza Espinosa Luis Ernesto, in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 94095 del 29/10/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/18521, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che in data 8/11/2018, 20/11/2018, 23/11/2018, 18/12/2018 la Ditta ha trasmesso sia integrazioni volontarie, sia le integrazioni richieste, acquisite da Arpae rispettivamente ai PGFC/2018/18995-19663-19837-21291;

**Atteso** che, a seguito della relazione tecnica PG/2019/21634 del 08/02/2019 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda l'incremento del valore di portata delle emissioni E31 e E31bis, con Nota di Arpae PG/2019/22272 del 11/02/2019 è stato richiesto al SUAP del Comune di Forlì di procedere nei confronti della ditta con la comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**Vista** pertanto la Nota Prot. Com.le 13723 del 14/02/2019, acquisita al PG/2019/24714, con la quale il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae;

**Tenuto conto** che in data 21/02/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione ex art. 10bis, acquisite da Arpae al PG/2019/31264;

**Dato atto** delle seguenti conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sotto riportati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 08/03/2019 ove, dando atto del superamento dei motivi ostativi relativi all'incremento di portata delle emissioni E31 e E31bis, viene proposta la sostituzione integrale dell'ALLEGATO A dell'autorizzazione vigente;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 15905 del 20/02/2019 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, acquisito da Arpae al PG/2019/27984, con il quale autorizzando le modifiche richieste vengono integrate /modificate alcune prescrizioni;
- Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995: Atto Prot. Com.le 20941 del 06/03/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/36624, a firma della Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere con apposita determinazione all'**AGGIORNAMENTO** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.FTER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, successivamente volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. , come segue:

- l'ALLEGATO A della soprarichiamata Determinazione è integralmente sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le prescrizioni di cui all'ALLEGATO C della soprarichiamata Determinazione sono integrate/modificate dalle seguenti:
  1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da acque di raffreddamento granuli termoplastici così distinti:

- scarico n. 1 capannone L afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva pari a 9450 mc/anno - 40 mc/g;
- scarico n. 2 capannone M afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 2200 mc/anno - 9,4 mc/g;
- scarico n. 3 capannone Q-R afferenti alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 3750 mc/anno - 16 mc/g.

2. Sono inoltre ammesse e ricomprese nei volumi di scarico di cui al punto precedente, le acque reflue derivanti dagli spurghi delle torri evaporative afferenti allo scarico n. 1 (previo passaggio in vasca di equalizzazione da 4 mc) e allo scarico n. 3 (previo passaggio in vasca di equalizzazione da 7,5 mc).

3. Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque derivanti dai pretrattamenti di addolcimento e deferrizzazione, che andranno smaltiti come rifiuto, ai sensi della normativa vigente.

4. Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di Autorizzazione unica Ambientale vigente e s.m.i.

- all'ALLEGATO C sono allegate le planimetrie parti integranti e sostanziali del presente atto;
- viene inserito l'ALLEGATO D "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.FTER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, **successivamente volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., come segue:**

- **l'ALLEGATO A della soprarichiamata Determinazione è integralmente sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **le prescrizioni di cui all'ALLEGATO C della soprarichiamata Determinazione sono integrate/modificate dalle seguenti:**

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da acque di raffreddamento granuli termoplastici così distinti:

- scarico n. 1 capannone L afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva pari a 9450 mc/anno - 40 mc/g;
- scarico n. 2 capannone M afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 2200 mc/anno - 9,4 mc/g;
- scarico n. 3 capannone Q-R afferenti alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 3750 mc/anno - 16 mc/g.

2. Sono inoltre ammesse e ricomprese nei volumi di scarico di cui al punto precedente, le acque reflue derivanti dagli spurghi delle torri evaporative afferenti allo scarico n. 1 (previo passaggio in vasca di equalizzazione da 4 mc) e allo scarico n. 3 (previo passaggio in vasca di equalizzazione da 7,5 mc).

3. Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque derivanti dai pretrattamenti di addolcimento e deferrizzazione, che andranno smaltiti come rifiuto, ai sensi della normativa vigente.

4. Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di Autorizzazione unica Ambientale vigente e s.m.i.

- **all'ALLEGATO C sono allegate le planimetrie parti integranti e sostanziali del presente atto;**
- **viene inserito l'ALLEGATO D "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016, rilasciata a SO.F.TER S.p.A dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 prot. n. 18537, successivamente aggiornato con determinazione adottata da Arpae n. DET-AMB-2017-6182 del 20/11/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/2017 prot. n. 98528, e con determinazione, di voltura e aggiornamento, adottata da Arpae n. DET-AMB-2018-6353 del 04/12/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a CELANESE PRODUCTION ITALY srl in data 07/12/2018 prot. n. 106815.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- l'aumento della capacità produttiva dagli attuali 110.000 t/anno a 165.000 t/anno, attuata tramite l'installazione di quattro nuove linee produttive (linea Q0 nel reparto ETP, linea Z3 nel reparto PA, linea B5 nel reparto TPE e linea D6 nel reparto SBS), l'incremento del numero di giorni lavorativi, la riduzione dei tempi di fermo-linea e di avvio-linea e l'incremento nei margini di potenzialità delle linee;
- l'aumento delle materie prime;
- l'inserimento delle nuove emissioni E40 "Aspirazione TPE Cap. L", E42 "Aspirazione SBS Cap. L", E44 "Aspirazione polveri PA Cap. M", E46 "Aspirazione polveri ETP Cap. Q";
- l'aumento della portata massima della emissione E31 "Scarico trafile Reparto PA Cap. M" dagli attuali 18.000 Nmc/h a 36.000 Nmc/h;
- l'utilizzo della emissione E31bis "Scarico trafile Reparto PA Cap. M", già autorizzata con utilizzo alternativo alla emissione E31 "Scarico trafile Reparto PA Cap. M", anche in contemporanea a tale emissione e l'aumento della portata massima dagli attuali 18.000 Nmc/h a 36.000 Nmc/h;
- l'inserimento delle nuove caldaie per uso civile ET7 ed ET8.

La modifica di cui al capoverso precedente è stata oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., che si è conclusa con la Determinazione num. 14331 del 07/09/18 del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna, che ha escluso il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. Con tale atto di conclusione della procedura di screening, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è stato prescritto alla Ditta solamente quanto di seguito indicato:

1. *"la data di messa a regime di tutte le emissioni in atmosfera previste da progetto dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Emilia-Romagna, ad Arpae – SAC Forlì-Cesena e al Comune di Forlì".*

Ai punti 3.B. "Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale" e poi anche al punto 4.B. "Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale – Aria e Odori" della "Relazione Istruttoria" allegata alla a tale atto di conclusione della procedura di screening si rimanda alla successiva fase autorizzativa quanto di seguito riportato:

- relativamente alle emissioni E31 e E31bis dovrà essere più dettagliatamente valutata da un punto di vista quantitativo l'efficienza ed efficacia dei sistemi di abbattimento previsti (scrubber) a seguito delle modifiche previste di funzionamento dell'impianto e delle variazioni dei parametri in entrata ai suddetti sistemi rispetto allo stato autorizzato e dovrà essere valutata la possibilità di dotare gli scrubber esistenti o previsti (E31 e E31bis) di un sistema di lavaggio con solventi apolari o di prevedere soluzioni efficaci alternative;

- per le Emissioni E31bis ed E31 per le quali si prevede un sistema di collegamento in parallelo si dovrà verificare che il sistema progettuale effettui una separazione in modo efficace del flusso a monte dei successivi sistemi di abbattimento (scrubber) al fine di garantirne un corretto funzionamento in parallelo;
- visto l'incremento di emissioni, in termini di flussi di massa su base annua, comunque previsto a seguito dell'incremento di potenzialità, e pari al 41% per i COV (Composti Organici Volatili), si dovrà valutare la possibilità ed opportunità di convogliare tutte le emissioni di COV presenti nell'impianto (E1, E3, E19 E40 e E42) ad adeguati sistemi di abbattimento efficaci per tali sostanze.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento dall'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2018/18941 del 07/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/18952 del 07/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza, da trasmettere entro il 19/12/18, circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne la presenza di sostanze pericolose nelle materie prime legate all'attività, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2019/21634 del 08/02/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda l'incremento del valore di portata delle emissioni E31 “Scarico trafile Reparto PA Cap. M” e E31bis “Scarico trafile Reparto PA Cap. M” dagli attuali 18.000 Nmc/h a 36.000 Nmc/h, da utilizzare anche in contemporanea, e una valutazione istruttoria positiva per quanto riguarda tutte le altre richieste oggetto di modifica sostanziale di AUA, nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

*Valutazioni in merito agli aspetti indicati nella “Relazione tecnica” allegata all’atto di conclusione della procedura di screening* - A seguito di richiesta di integrazioni (cui si rimanda per una puntuale disamina), l'azienda ha ribadito la posizione nel merito dell'adozione di impianti di abbattimento per i COV nelle emissioni nuove o modificate che, oltre al parametro polveri, potessero generare emissioni di COV.

In queste controdeduzioni, per le emissioni E1, E3, E19 E40 e E42, la Ditta, in base a risultanze analitiche e per valutazioni formali, ha risposto di non doversi orientare nell'adozione di impianti di abbattimento di sostanze organiche volatili, ne' come singole emissioni, ne' come possibile unificazione delle emissioni di cui sopra.

La risposta della ditta Celanese è stata infatti la seguente: *Le elevate portate di aria presenti negli impianti citati comporterebbe impianti di abbattimento a carboni di dimensioni significativi, con elevati ingombri difficilmente compatibili con gli spazi disponibili, consumi elettrici significativi per le aumentate perdite di carico, costi di smaltimento e rinnovo dei carboni molto elevati, non motivati sulla base delle basse concentrazioni di C.O.V. presenti in emissione, anche in relazione al loro indice di pericolosità.*

La stessa valutazione è stata espressa anche per le emissioni E31 (esistente) ed E31bis (nuova) avvalorando la scelta con la condizione di emissione umida.

Allo stesso tempo è stata esclusa la possibilità di installazione di un impianto di abbattimento a post-combustione, adducendo, anche in questo caso, valutazioni economiche (in questo caso maggiormente condivisibili).

Con particolare riferimento a dette emissioni E1, E3, E19 E40 e E42, a parere del servizio, la possibilità di unificare le emissioni sarebbe stato quantomeno opportuna, stante la localizzazione di tutte queste emissioni su un unico capannone (Cap L – Reparto SBS e TPE).

Questa esigenza deriva dall'applicazione dell'articolo 270 comma 4 del DLgs 152/06, articolo nel quale viene ribadito che detto convogliamento deve derivare anche da valutazioni tecniche ed economiche. Solo le valutazioni economiche sono state evidenziate dall'azienda, con riferimento ai costi realizzativi e di manutenzione dei carboni attivi.

D'altro canto, l'adozione di un unico punto emissivo, avrebbe, a parere dello scrivente, ottimizzato i costi degli impianti di abbattimento per le polveri e, conseguentemente, anche dei carboni attivi.

In relazione invece agli impianti di abbattimento delle emissioni E31 ed E31bis, l'azienda per motivi legati alla possibile condizione di emissione con uno dei due scrubber in manutenzione, chiede l'innalzamento da 18000 a 36000 Nmc/h della portata di E31 e parimenti per la nuova emissione E31bis.

Nel caso specifico, a parere del servizio, la richiesta non può essere accolta, in quanto riferita alla sola esigenza manutentiva degli scrubber.

Si rimarca il fatto che la classe degli abbattitori ad umido non è la soluzione ottimale per il trattamento di effluenti gassosi in cui sono presenti sostanze organiche volatili: la loro adozione è stata accettata in considerazione del tenore di umidità dell'effluente gassoso trattato.

Il raddoppio della portata da trattare su un unico impianto di abbattimento, oltre a dimezzare il tempo di contatto, porrebbe gli scrubber potenzialmente in difficoltà: si ricorda che in passato l'emissione E31 ha determinato problematiche di emissioni odorigene, difficoltà che avevano indotto all'adozione di uno scrubber diverso ed al cambio più frequente dell'acqua dell'abbattitore ad umido. Inoltre il raddoppio della portata richiesto, in assenza dell'aspirazione sulle vasche di raffreddamento e con l'inserimento di una sola linea su 6 complessive, si configura come una diluizione delle emissioni.

A fronte della modifica del Dlgs 152/06 con l'articolo 272 bis le regioni e gli enti autorizzatori, possono prevedere, nel caso di emissioni in atmosfera caratterizzate da emissioni odorigene, l'applicazione di limiti di emissione delle sostanze odorigene espressi in concentrazione della sostanza/e odorigene (mg/Nmc) o come portata o concentrazione di odore massima (esprese in  $OU_E$  o  $OU_E/Nmc$ ).

Nel caso specifico, stante le motivazioni sopra riportate, e in considerazione di frequenti segnalazioni di "odori di plastica bruciata" che pervengono da residenti nelle aree circostanti, al fine di caratterizzare e ottimizzare le modalità operative dell'emissione E31bis, si valuta opportuna l'esecuzione, a seguito della messa a regime di misure di concentrazione e portata di odore in uscita da detta emissione. Tale indagine dovrà essere effettuata, nel primo anno dalla messa a regime dell'impianto, mediante due campagne eseguite la prima all'avvio dell'impianto con il liquido di lavaggio pulito, la seconda prima della successiva sostituzione, avendo a riferimento la UNI 13725. I risultati dovranno essere oggetto di relazione tecnica da inviare ad Arpa entro 60 giorni dal termine della seconda campagna. Sulla base dei riscontri ottenuti l'Autorità competente potrà definire, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali e tecniche da porre in essere.

*Valutazione raggiungimento della soglia di rilevanza di sostanze pericolose* - A seguito di richiesta di integrazioni, la ditta ha presentato una valutazione del raggiungimento della soglia di rilevanza per le sostanze pericolose riportate negli allegati del DLgs 152/06.

In particolare, rispetto alla situazione preesistente, si può notare la presenza (seppur in limitate concentrazioni) di Pb (monossido di piombo) che va ad aggiungersi (stessa classe di Sb, Sn e Cu) agli altri metalli precedentemente già presenti e monitorati alle emissioni. A seguito della valutazione sul potenziale raggiungimento della soglia di rilevanza specifica, l'inquinante Pb è stato pertanto ricompreso nelle sostanze da monitorare negli autocontrolli delle emissioni E28, E30, E33, E36 (emissioni esistenti) ed E40, E44, E46 (nuove emissioni). Quindi anche il quadro riassuntivo preesistente delle emissioni esistenti E28, E30, E33, E36 deve essere modificato con l'aggiunta del parametro Pb.

Per quanto riguarda i composti organici volatili (formaldeide, xilene e metilbenzene) in considerazione della classe di appartenenza e relativa soglia di rilevanza, l'azienda ha valutato di non applicare i limiti specifici per ogni singola sostanza considerata, in quanto la soglia di rilevanza non era superata. Il limite di emissione espresso come somma dei COV, inoltre, risulta essere più basso dei limiti eventualmente applicabili per le singole sostanze, rendendo di fatto inutile l'applicazione del limite specifico.

*Valutazione degli impianti di abbattimento presenti* - In base a quanto indicato nelle schede tecniche fornite nell'istanza, gli impianti di abbattimento risultano conformi con le portate indicate nel quadro riassuntivo a parte gli abbattitori ad umido, installati in E31 ed E31bis per i quali sono già state espresse le considerazioni che motivano il parere contrario al raddoppio del valore di portata autorizzato.

*Valori limite e prescrizioni.* - Con riferimento al quadro autorizzativo, in relazione alle seguenti considerazioni si possono fare le seguenti considerazioni.

*Lavorazioni materie plastiche TPE e ABS/SBS* - In considerazione del fatto che le lavorazioni TPE prevedono l'accoppiamento di polimero termoplastico con elastomero, il punto del Criaer specifico è il seguente:

#### 4.5.15 - TRAFILATURA MESCOLE A BASE DI GOMMA

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	20

Per quanto concerne le lavorazioni che prevedono la lavorazione di materie plastiche senza accoppiamento dell'elastomero (SBS) il punto CRIAER specifico è il seguente:

#### 4.5.14 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Sostanze organiche volatili	50

Facendo riferimento agli allegati della D.G.R. 2236/09 e smi, si fa riferimento punti 2 e 3 dell'Allegato 4.4 che recitano:

2. I gas polverulenti che si generano dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazione materie prime di prodotti in forma particellare, miscelazione, granulazione e macinazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite: Polveri totali 10 mg/Nm<sup>3</sup>

3. I gas che si generano dalle operazioni di stampaggio, estrusione e trafilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera nel rispetto del seguente limite: Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Pertanto tenendo conto di quanto stabilito al punto della DGR 2236/09 e smi, si confermano per tali emissioni i valori limite attualmente vigenti di 10 mg/Nmc per le polveri e 20 mg/Nmc per i Composti organici volatili.

EMISSIONI E40 (ASPIRAZIONE TPE CAP.L), E42 (ASPIRAZIONE SBS CAP L), E44 (ASPIRAZIONE POLVERI PA CAP. M), ED E46 (ASPIRAZIONE POLVERI ETP CAP. Q): gli impianti di abbattimento delle polveri proposti (Filtri a manica con pulizia in controlavaggio dotati di pressostato differenziale) risultano conformi alla normativa tecnica di riferimento.

Caratteristiche punti di emissione E40 ASPIRAZIONE TPE CAP. L	
Portata massima	55000 Nmc/h
Altezza	13 m
Durata	24 (h/g)
Sezione	1,33 mq
Impianti di abbattimento	Filtro a maniche con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	20 mg/Nmc
Sb+Sn	5 mg/Nmc
Metacrilato	5 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- per il parametro materiale particellare eseguire la sorveglianza del pressostato differenziale e l'annotazione sul registro.

Caratteristiche punti di emissione E42 ASPIRAZIONE SBS cap. L	
Portata massima	55000 Nmc/h
Altezza	13 m
Durata	24 (h/g)
Sezione	1,33 mq
Impianti di abbattimento	Filtro a maniche con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	20 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- per il parametro materiale particellare eseguire la sorveglianza del pressostato differenziale e l'annotazione sul registro.

Caratteristiche punti di emissione E44 ASPIRAZIONE POLVERI PA CAP. M	
Portata massima	55000 Nmc/h
Altezza	13m
Durata	24 (h/g)
Sezione	1,33 mq
Impianti di abbattimento	Filtro a maniche con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Sb+Cu+Pb	5 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- per il parametro materiale particellare eseguire la sorveglianza del pressostato differenziale e l'annotazione sul registro.

Caratteristiche punti di emissione E46 ASPIRAZIONE POLVERI ETP CAP. Q	
Portata massima	55000 Nmc/h
Altezza	11m
Durata	24 (h/g)
Sezione	1,33 mq
Impianti di abbattimento	Filtro a maniche con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Sb+Pb	5 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- per il parametro materiale particellare eseguire la sorveglianza del pressostato differenziale e l'annotazione sul registro.

Caratteristiche punti di emissione E31bis scarico trafile Reparto PA Cap. M	
Portata massima	18000 Nmc/h
Altezza	13m
Durata	24 (h/g)
Sezione	0,78 mq
Impianti di abbattimento	Abbattitore ad umido

Inquinanti	Concentrazione massima
COV (espressi in Carbonio Organico Totale)	20 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- adempiere alla prescrizioni di cui in narrativa.

*Conclusioni* - Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate, con l'esclusione della richiesta relativa al raddoppio della portata per le emissioni E31 ed E31bis per la quale si esprime parere contrario: per le due emissioni dovrà essere fissato il valore limite di 18.000 Nmc/h.

Il superamento, esclusivamente per gli interventi manutentivi, del parere contrario potrà essere valutato in presenza di una relazione che illustri tempi, frequenza e modalità di manutenzione dei singoli scrubber durante cui convogliare il flusso emissivo su un unico abbattitore ad umido. Pertanto, resterà ferma l'inibizione del funzionamento contemporaneo dei due scrubber con la portata unitaria di 36.000 Nmc/h, salvo il caso in cui uno scrubber sia posto in manutenzione.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale – Distretto di Forlì di Arpae di cui sopra, è stato valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non potesse essere accolta positivamente. Con nota PG/2019/22272 del 11/02/19 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le modifiche necessarie ai fini del superamento di tali motivi ostativi. Il SUAP, con nota P.G.N. 13723 del 14/02/19 acquisita al protocollo PG/2019/24714 del 14/02/19, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/21634 del 08/02/19.

Il SUAP, con nota prot. 17635 acquisita al protocollo PG/2019/31264 del 26/02/19, ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 21/02/19 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti:

*"...Si premette che la richiesta di esercizio in parallelo e contemporanea di due scrubber da 36.000 Nmc/h cadauno nasceva dall'esigenza di migliorare le condizioni igieniche del reparto con aspirazioni localizzate sia sulle linee produttive, sia sulle vasche di raffreddamento per immersione del materiale estruso.*

*La realizzazione di un impianto specifico, dedicato alla sola correzione termoigrometrica delle condizioni di reparto attraverso l'aspirazione del vapore acqueo prodotto dalle vasche di raffreddamento (ER1), ha permesso di ottenere buoni risultati e la possibilità di ridurre la necessità di integrazione di portata da parte dell'impianto di captazioni localizzate (E31, E31bis).*

*Conseguentemente si ritiene di potere considerare una portata massima totale di tali aspirazioni pari a 36.000 Nmc/h, ottenibili con l'esercizio di due impianti in parallelo da 18.000 Nmc/h o, in caso di avaria o manutenzione di un impianto, e per i tempi strettamente necessari, con l'esercizio di un singolo impianto con portata maggiorata e comunque entro il limite dei 36.000 Nmc/h.*

*A tal fine si propone di programmare la realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento E31bis (scrubber+ ventilatore + camino) da gestire con una portata di 18.000 Nmc/h in parallelo a quello attuale di cui alla emissione E31, con possibilità di gestione temporanea fino a 36.000 Nmc/h nelle ipotesi sopraindicate".*

Con la sopracitata nota presentata in data 21/02/19 la Ditta ha altresì integrato e chiarito quanto segue:

- è stato integrato il quadro riassuntivo con le emissioni E41, E43, E45 derivanti da taglio in acqua "non soggette ad autorizzazione", non indicate nel precedente quadro riassuntivo e parzialmente indicate nella planimetria dello stabilimento;
- è stata allegata una nuova Planimetria generale impianti ed emissioni nella quale è stata indicata anche l'emissione E43 "aspirazione taglio in acqua linea D6 reparto SBS" di cui al punto precedente;
- aspirazioni su BL1, BL2 e B6 (linea pilota) - Gli impianti di cui alle emissioni E21 e E24 trattano l'aria utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali alle bilance insaccatrici BL1 e BL2. Le nuove aspirazioni su BL1, BL2 e B6, che convogliano agli impianti di aspirazione e abbattimento di cui alle emissioni E19 ed E3, hanno la funzione di captare le polveri a grossa granulometria generate nella fase di granulazione del prodotto finito (piccole scaglie) nelle posizioni in cui possono essere liberate dal materiale in movimento o in sacco e

dalla trafila pilota (con rilasci poco significativi). Si ricorda comunque trattarsi di materiale con basso residuo di spolvero.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae con nota PG/2019/35597 del 05/03/19 ha trasmesso la relazione tecnica prodotta a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

L'allineamento dell'azienda rispetto alle richieste di Arpae/Servizio Territoriale e l'accettazione dello scrivente servizio delle tempistiche e modalità di esecuzione delle manutenzioni, determinano il superamento del diniego con le seguenti prescrizioni:

*EMISSIONE E31 SCARICO TRAFILE REPARTO PA CAP. M* – Portata massima 18000 Nmc/h (36000 Nmc/h durante manutenzione E31bis)

*EMISSIONE E31BIS SCARICO TRAFILE REPARTO PA CAP. M* – Portata massima 18000 Nmc/h (36000 Nmc/h durante manutenzione E31)

Valore limite per il parametro "COV (espressi in Carbonio Organico Totale)" pari a 20 mg/Nmc.

La ditta dovrà:

- effettuare la messa a regime;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- adempiere alla prescrizione di seguito riportate con il Titolo *Indagini su emissioni odorigene*.

*Indagini su emissioni odorigene per Emissione E31 ed E31bis* – scarico trafilare reparto poliammide cap.M:

In relazione all'articolo 272 bis, si chiede l'esecuzione, a seguito della messa a regime, di misure di concentrazione e portata di odore in uscita da detta emissione. Tale indagine dovrà essere effettuata, nel primo anno dalla messa a regime dell'impianto, mediante due campagne eseguite la prima all'avvio dell'impianto con il liquido di lavaggio pulito, la seconda prima della successiva sostituzione, avendo a riferimento la UNI 13725 e con una portata in ingresso allo scrubber almeno pari alla metà della portata complessiva. I risultati dovranno essere oggetto di relazione tecnica da inviare ad Arpae entro 60 giorni dal termine della seconda campagna. Sulla base dei riscontri ottenuti l'Autorità competente potrà definire, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali e tecniche da porre in essere.

Stante un'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti produttivi, il carico degli impianti di abbattimento subirà un incremento (determinato dai maggiori flussi di massa trattati ed emessi). Si reputa pertanto opportuno un autocontrollo delle emissioni in un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi dalla data di avvio dell'impianto alla potenzialità richiesta che dovrà essere comunicata a Arpae.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota del 05/03/19 prot. 2019/0056783/P acquisita al prot. Arpae PG/2019/35724, ha fatto pervenire le proprie valutazioni, nelle quali si riferisce che *"Vista la domanda di modifica dell'A.U.A. (pratica Sinadoc 30075/2018) relativa alle emissioni in atmosfera (attività di produzione di materie plastiche), con incremento dell'attività produttiva a 165.000 tonn/anno e inserimento di nuove emissioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza"*.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., e quanto riportato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae nella relazione tecnica PG/2019/35597 del 05/03/19, ha ritenuto superati i motivi ostativi relativi all'incremento del valore di portata delle emissioni E31 *"Scarico trafilare Reparto PA Cap. M"* e E31bis *"Scarico trafilare Reparto PA Cap. M"* dagli attuali 18.000 Nmc/h a 36.000 Nmc/h indicati nella nota PG/2019/22272 del 11/02/19, dal momento che la Ditta ha rinunciato alla richiesta di aumento delle portate massime delle emissioni E31 ed E31bis, proponendo *"una portata massima totale di tali aspirazioni pari a 36.000 Nmc/h, ottenibili con l'esercizio di due impianti in parallelo da 18.000 Nmc/h o, in caso di avaria o manutenzione di un impianto, e per i tempi strettamente necessari, con l'esercizio di un singolo impianto con portata maggiorata e comunque entro il limite dei 36.000 Nmc/h"*.

Il Responsabile dell'endo-procedimento ha altresì ritenuto di procedere con l'aggiornamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate espresse dal Dipartimento di

Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e dal Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento, non oggetto della presente modifica, si rimanda alle condizioni e le prescrizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016, rilasciata a SO.F.TER S.p.A dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 prot. n. 18537, successivamente aggiornato con determinazione adottata da Arpae n. DET-AMB-2017-6182 del 20/11/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/2017 prot. n. 98528, e con determinazione, di voltura e aggiornamento, adottata da Arpae n. DET-AMB-2018-6353 del 04/12/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a CELANESE PRODUCTION ITALY srl in data 07/12/2018 prot. n. 106815.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere di Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/16 P.G.N. 18537, successivamente aggiornata in data 23/11/2017 prot. n. 98528 e in data 07/12/2018 prot. n. 106815, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/09/2018 prot. n. 92773, comprensiva delle successive integrazioni e delle osservazioni in data 21/02/19, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EL1 – LABORATORIO CAP. Q – Pressa prova iniezione**

**EL2 – LABORATORIO CAP. Q – Cappa su muffola**

**EL8 – LABORATORIO CAP. M – Cappa su muffola**

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**ET1 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO UFFICI (176,8 kW, a metano)**

**ET2 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (31 kW, a metano)**

**ET3 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (34,8 kW, a metano)**

**ET4 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (345 kW, a metano)**

**ET5 - CALDAIA SERVIZI REP. M (21 kW, a metano)**

**ET6 - CALDAIA SERVIZI REP. L (21 kW, a metano)**

**ET7 - CALDAIA SPOGLIATOI (210 kW a metano)**

**ET8 – CALDAIA EX CASA CUSTODE (20 kW a metano)**

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva < 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

**E26 – TAGLIO IN ACQUA LINEA B TPE CAP. L**

**E34 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q1**

**E35 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q2**

**E37 – TAGLIO IN ACQUA LINEA D1 SBS CAP. L**

**E38 – TAGLIO IN ACQUA REPARTO POLIAMMIDE CAP. M**

**E39 – TAGLIO IN ACQUA LINEA Q3 CAP. Q**

**E41 – TAGLIO IN ACQUA LINEA B5 CAP. TPE**

**E43 – TAGLIO IN ACQUA LINEA D6 SBS CAP. L**

**E45 – TAGLIO IN ACQUA LINEA Q0 CAP. Q**

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

4. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

**EMISSIONE ER1 - VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO ESTRUSO - REPARTO PA**

derivante da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

**D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE N. E1 - ASPIRAZIONE TRAFILE SBS CAP. L**

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a maniche in parallelo con pressostato differenziale

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E2 - PESATURA SBS CAP. L**

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E3 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E4 -BOX COLORI SBS CAP. L**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E19 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E20 – BILANCIA INSACCATRICE SBS CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E21 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E23 - SCARICO FILIERE ETP CAP. Q**

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E24 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E27 – FORNO PULIZIA FILTRI OFFICINA**

Impianto di abbattimento: post-combustore

Portata massima	110	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	50	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc

Il funzionamento del forno deve essere interbloccato dal malfunzionamento del postcombustore al fine di evitare anche l'emissione di composti che possano generare molestie olfattive.

**EMISSIONE N. E28 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q1, Q2**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E29 – REPARTO SBS CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q7**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m

Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E31 - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M**

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
	(36.000 Nmc/h solo in caso di avaria o manutenzione dell'emissione E31bis)	

Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E31bis - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M**

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
	(36.000 Nmc/h solo in caso di avaria o manutenzione dell'emissione E31)	

Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E36 – DOSAGGIO ADDITIVI REPARTO POLIAMMIDE CAP. M**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu + Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E40 – ASPIRAZIONE TPE Cap. L**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E42 – ASPIRAZIONE SBS Cap. L**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E44 – ASPIRAZIONE POLVERI PA Cap. M**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu + Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E46 – ASPIRAZIONE POLVERI ETP Cap. Q**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc

**EMISSIONI N. ES1, ES2, ES3, ES4 (Cap. Q), ES5, ES6 (Cap. L) – FILTRI SILOS**

Impianti di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	11	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E31bis, E40, E42, E44 ed E46** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E31bis, E40, E42, E44 ed E46**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. E31bis, E40, E42, E44 ed E46** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Gli interventi di piantumazione proposti dalla Ditta nella “*Relazione attività di Piantumazione SO.F.TER: seguito Delibera della Giunta Provinciale nr. Num. 705 del 31/05/2017*” e nella Tavola “*2\_01 verde - Planimetria generale verde stabilimenti SO.F.TER. Spa – Forlì (rilievo dello 01/01/2017)*”, allegate alla istanza di modifica sostanziale di AUA presentata in data 07/07/17, devono essere effettuati nella prima stagione utile successiva al rilascio del precedente aggiornamento di AUA, rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/17 prot. 98528. **Entro tre mesi** dalla realizzazione di tale intervento, la Ditta dovrà darne comunicazione alla S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena e al Comune di Forlì.
8. **Nei cinque anni successivi** alla piantumazione di cui al punto precedente, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione, da eseguire su tutti gli impianti, consistenti nell'accertamento delle fallanze ed eventuale sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi di manutenzione di cui sopra fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto.
9. In relazione alle disposizioni in merito alle emissioni odorigene di cui all'articolo 272 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, a seguito della messa in esercizio degli impianti dell'**emissione N. E31bis** di cui al precedente punto 3., di misure di concentrazione (ouE/m<sup>3</sup>) e di portata di odore (ouE/s) in uscita da tale emissione. Tale indagine dovrà essere effettuata, nel primo anno dalla messa in esercizio dell'impianto, mediante due campagne eseguite la prima all'avvio dell'impianto con il liquido di lavaggio pulito, la seconda prima della successiva sostituzione, avendo a riferimento la UNI

13725 e con una portata in ingresso allo scrubber almeno pari alla metà della portata complessiva. I risultati dovranno essere oggetto di relazione tecnica da inviare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), entro 60 giorni dal termine della seconda campagna. Sulla base dei riscontri ottenuti Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni potrà definire, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali e tecniche da porre in essere.

10. A seguito dell'aumento della capacità produttiva la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio di tutte le emissioni indicate al punto 1. del presente paragrafo D. (con esclusione degli sfiati dei silos ES1, ES2, ES3, ES4, ES5 e ES6) in un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi dalla data di avvio dell'impianto alla potenzialità richiesta, che dovrà essere comunicata tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
11. Relativamente alla **emissione N. E23**, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché siano evitati episodi di esalazioni maleodoranti. Nel caso si verificassero episodi di esalazioni maleodoranti, dovrà essere prevista una soluzione impiantistica atta a prevenire tali eventi. Dovrà essere effettuata una periodica e corretta manutenzione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi affinché sia garantito il buon funzionamento dello stesso. La rigenerazione dei carboni attivi dovrà avvenire secondo i seguenti termini:
  - controllo periodico della pressione differenziale (perdite di carico);
  - pulizia periodica o sostituzione dei prefiltri, del coalescer e del diffusore meccanico;
  - rigenerazione del carbone al raggiungimento di una perdita di carico prefissata;
  - autocontrollo annuale delle emissioni;
  - i dati dei controlli e della rigenerazione devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 17.
12. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. E1, E3, E19, E21, E24, E28, E30, E33, E36, E40, E42, E44 ed E46** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite con l'esclusione delle "Polveri totali) e delle **emissioni N. E2, E4, E23, E27, E31 e E31bis** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
13. Il monitoraggio periodico per l'inquinante "Polveri totali alle **emissioni N. E1, E3, E19, E20, E21, E24, E28, E29, E30, E33, E36, E40, E42, E44, E46, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 17. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
14. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione totale dell'acqua presente negli scrubber di cui alle **emissioni N. E31 ed E31bis** con una periodicità opportuna al fine di evitare lo sviluppo di odori molesti. La data di sostituzione dovrà essere annotata sul registro di cui al successivo punto 17.
15. In caso di avaria o di manutenzione di uno degli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni N. E31 ed E31bis** che funzionano in parallelo, l'intero flusso emissivo potrà essere convogliato all'altro impianto di abbattimento e la portata del corrispondente punto di emissione potrà superare il valore massimo di 18.000 Nmc/h fino ad un valore massimo di 36.000 Nmc/h solamente per i tempi strettamente necessari al ripristino. La Ditta deve provvedere alla annotazione sul registro di cui al successivo punto 17. dell'inizio e del termine di tali eventi con funzionamento con portata maggiore di 18.000 Nmc/h, riportando anche le cause.
16. Il raffreddamento di materiali plastici di scarto derivanti da malfunzionamenti/inconvenienti tecnici alle trafile/estrusori deve essere condotto evitando esalazioni moleste in ambiente esterno.
17. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati dei controlli e della rigenerazione dei carboni attivi dell'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. E23**, così come richiesto al precedente punto 11;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. E1, E3, E19, E20, E21, E24, E28, E29, E30, E33, E36, E40, E42, E44, E46, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6**, così come richiesto al precedente punto 13;
- dovrà essere annotata la data di sostituzione totale dell'acqua effettuata agli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni N. E31 ed E31bis**, così come richiesto al precedente punto 14.
- dovranno essere annotati la data e l'orario dell'inizio e del termine degli eventi con funzionamento con portata maggiore di 18.000 Nmc/h per le **emissioni N. E31 ed E31bis**, riportando anche le cause, così come richiesto al precedente punto 15.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA per aumento della capacità produttiva, delle materie prime, inserimento di nuove emissioni, aumento della portata massima dell'emissione E31 in caso di manutenzione di un impianto, inserimento di nuove caldaie per uso civile, installazione di impianto di aspirazione e abbattimento polveri emissione esistente;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi allegata alla domanda sopra citata e resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Mastro Giorgio, 1 rispetterà i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì e che comunque ci si riserva l'esecuzione di una verifica post operam dell'impatto acustico successivamente all'avvio dell'attività con la nuova potenzialità produttiva;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

### **PRESCRIZIONI**

1. entro 60 giorni dalla messa in esercizio e/o avvio dell'attività con la nuova potenzialità produttiva dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi effettuati post operam dal Tecnico competente in acustica dovranno essere riportati in una relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpaè –Distretto di Forlì. Qualora, dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche , la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione).
2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente
3. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**